



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che l'Organizzazione di volontariato Nucleo Operativo Aereo Odv (di seguito “NOA ODV”), iscritta presso l'elenco regionale di protezione civile della Regione Marche, svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli APR risulta proficuo;

CONSIDERATO che la NOA ODV, regolarmente registrata come Operatore su portale D-FLIGHT con codice n. ITExjKikY2 e codice EASA n. ITAspymxf8bacaae, ha in proprietà i seguenti velivoli a pilotaggio remoto:

COSTRUTTORE	MODELLO	NOME DFLIGHT	SERIAL UAS
DJI	MAVIC2ENTERPRISE	MAVIC2DUAL	298DG5Q001KC7B
DJI	PHANTOM4Advanced	PHANTOM4ADV	07JDE1C00101ZN

VISTA la nota Classifica: 480.60.30/2022/PCST/30 con la quale il dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del territorio Regione Marche attesta che la NOA ODV, *iscritta nell'albo/elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile con decreto n. 407 del 16 novembre 2021, con conseguente inserimento della stessa nel data base delle organizzazioni di protezione civile denominato "Voloweb" (ora MGO), presupposto fondamentale per operare nelle attività di protezione civile fin dalla sua iscrizione ha operato in tutte le attività di protezione civile in cui ne è stato richiesto l'intervento.* e che è previsto in via sperimentale l'intervento dell'associazione e dei suoi volontari nelle attività legate alla campagna AIB (anti incendio boschivo) 2023;

VISTA la nota del 27 giugno 2023, acquisita dalla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari con prot. n. 3811 in data 28 giugno 2023, con la quale la NOA ODV ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobile di Stato dei velivoli a pilotaggio remoto di cui alla suindicata tabella, acquistati con contributo regionale, in uso per fini di pubblica utilità in ambito di Protezione Civile e, in particolare, per quelli perseguiti con:

- attività di ricerca persone scomparse, sotto il coordinamento dei VVF o CNSAS;
- attività di monitoraggio e di stima di danni di zone interessate da dissesto idrogeologico, frane, esondazioni, allagamenti, distacco valanghe, slavine ed eventi meteorologici acuti;
- attività di avvistamento Incendi boschivi con utilizzo anche di camere termiche per inviare coordinate focolai ai mezzi impiegati per lo spegnimento, repressione di eventi dolosi nell' innesco di incendi attraverso sorveglianza aerea del territorio ;
- attività di Monitoraggio di grandi eventi in cui è richiesto anche supporto di personale di Protezione civile, invio in tempo reale di immagini dall' alto alle centrali di coordinamento;
- attività di supporto alla popolazione colpita da Sisma o Eventi vulcanici con la possibilità di invio farmaci necessari a zone isolate, possibilità di illuminare aree sprovviste di illuminazione e non raggiungibili con mezzi da soccorso, possibilità di comunicare attraverso sistemi di altoparlanti con centri isolati;
- attività di ispezioni strutture con rilievi di precisione e invio immagini in tempo reale ai centri di gestione emergenza;
- attività di ricerca animali scomparsi e monitoraggio fauna selvatica;

ATTESO che la NOA ODV nell'istanza evidenzia che per il perseguimento delle suindicate attività i volontari che utilizzano i droni sono tutti addestrati e formati in ragione della specificità dello scenario in cui sono chiamati ad operare;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui è chiesta l'equiparazione ad aeromobile di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione, a far data dalla ricezione dell'istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l'utilizzazione dell'aeromobile per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

Articolo 1

1. È riconosciuta, dal 28 giugno 2023, l'equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell'articolo 746 del Codice della Navigazione agli aeromobili di cui alla seguente tabella:

COSTRUTTORE	MODELLO	NOME DFLIGHT	SERIAL UAS
DJI	MAVIC2ENTERPRISE	MAVIC2DUAL	298DG5Q001KC7B
DJI	PHANTOM4Advanced	PHANTOM4ADV	07JDE1C00101ZN

2. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche della NOA ODV evidenziate in premessa.

Articolo 2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta al venir meno dell'utilizzazione degli aeromobili stessi per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO